

Statuto



FIT-CISL
FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI



Statuto approvato dal 11° Congresso nazionale della
Federazione Nazionale Trasporti CISL
Chia (CA), 29,30,31 maggio e 1 giugno 2017
e successivamente adeguato secondo le modifiche
allo Statuto Cisl approvate dal 18° Congresso Cisl secondo
quanto determinato dall'articolo 55 dello Statuto Cisl stesso.

SOMMARIO

CAPITOLO 1° COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

Art. 1.....	13
Art. 2.....	14
Art. 3.....	14

CAPITOLO 2° DIRITTI E DOVERI

Art. 4.....	15
-------------	----

CAPITOLO 3° ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 5.....	15
Art. 6.....	16
Art. 7.....	16
Art. 8.....	16
Art. 9.....	16
Art. 10.....	17
Art. 11.....	17
Art. 12.....	18
Art. 13.....	18
Art. 14.....	18
Art. 15.....	18
Art. 16.....	19
Art. 17.....	20
Art. 18.....	20

CAPITOLO 4°
ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

Art. 19.....	22
Art. 20.....	22
Art. 21.....	22

CAPITOLO 5°
LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22.....	23
Art. 23.....	23
Art. 24.....	23
Art. 25.....	23
Art. 26.....	24

CAPITOLO 6°
FINANZA

Art. 27.....	24
Art. 28.....	25
Art. 29.....	25
Art. 30.....	25
Art. 31.....	25
Art. 32.....	25

CAPITOLO 7°
GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 33.....	26
Art. 34.....	26
Art. 35.....	26

CAPITOLO 8°
SCIoglimento DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 36.....	26
Art. 37.....	27
Art. 38.....	27



PREAMBOLO ALLO STATUTO

Con il Congresso del 1977 i sindacati e le federazioni dei trasporti della CISL (FENLAI, FILAC, FILMPESCA, FILP, FILTAT, SAUFI) hanno costituito la FIT (Federazione Italiana Trasporti).

Il Congresso del 1981 ha trasformato la FIT in sindacato di 1° affiliazione della CISL. Il Congresso del 1985, stabilendo il superamento dei sindacati di 2° affiliazione, ha sancito la confluenza di FENLAI, FILAC, FILM-PESCA, FILP, FILTAT e SAUFI in un'unica federazione dei lavoratori dei trasporti della CISL; le esperienze maturate, le loro peculiarità, il rapporto con i lavoratori, costituiscono il patrimonio ideale, politico, organizzativo della Federazione, alla quale resta la denominazione originaria di Federazione Italiana Trasporti.

I congressi successivi hanno progressivamente sviluppato e consolidato il patrimonio di integrazione fino al conseguimento degli obiettivi dell'Assemblea Organizzativa del 2007 avvenuto con l'approvazione del presente Statuto al Congresso Nazionale del 5-6-7-8 maggio 2009, riassumibili nella realizzazione di una Federazione compiuta tanto sul piano dell'azione sindacale in difesa e rappresentanza degli interessi dei lavoratori, quanto su quello organizzativo che valorizza pienamente il lavoro, gli iscritti, la partecipazione alla vita democratica interna come le specificità contrattuali, l'autonomia e la libertà d'associazione.

Con il Congresso Nazionale del 7-8-9-10 maggio 2013, la Fit Cisl ha consolidato ulteriormente la sua struttura di categoria unica all'interno della Cisl ponendo altresì le basi per partecipare da protagonista allo sviluppo di una unica Federazione delle "reti", unitamente alla Flaei-Cisl e alla Fistel-Cisl, dando così percorso concreto a quanto stabilito nel "Patto Federativo" sottoscritto dalle tre Federazioni il 13 settembre 2012.

CAPITOLO 1° COSTITUZIONE, PRINCIPI, SCOPI

Art. 1

È costituita, con sede in Roma, la Federazione Italiana Trasporti (FIT). Essa aderisce alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

Il presente Statuto è unico per tutta la FIT a qualsiasi livello.

La FIT aderisce, sul piano internazionale alla International Transport Workers' Federation (ITF), all'European Transport Workers' Federation (E.T.F.) e, tramite

la Cisl, alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES).

Art. 2

La FIT, che organizza e rappresenta i lavoratori dei trasporti dell'ambiente e dei servizi, è costituita a livello nazionale, regionale, di presidio e di posto di lavoro. Per il livello regionale si intende anche la possibilità che due regioni limitrofe siano accorpate tra loro in un'unica Fit.

La FIT è titolare della:

- rappresentanza politica nei rapporti esterni all'organizzazione;
- definizione e gestione della politica dei trasporti e dell'ambiente;
- contrattazione collettiva ad ogni livello;
- politica organizzativa e della formazione, della politica dei quadri e dell'insieme delle risorse umane, economiche e di agibilità sindacale;
- contribuzione e del tesseramento;
- definizione del regolamento e dei trattamenti per tutto il personale operativo e per i dirigenti (dipendenti, distaccati legge 300/70, distaccati con paga);
- definizione dei programmi di nuova sindacalizzazione e di proselitismo;
- proclamazione degli scioperi;
- organizzazione dei servizi.

La Fit può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della Cisl e della Fit.

La FIT realizza i necessari interventi sulle proprie strutture in caso di gravi e/o ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organi della Federazione, di violazione delle norme contributive, nonché per promuoverne l'efficienza.

Art. 3

Fanno parte della FIT i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi specificati nel regolamento al presente Statuto.

Le attività contrattuali sono organizzate in dipartimenti contenenti aree contrattuali la cui composizione e funzionamento è affidata al Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Ogni Dipartimento contiene una o più aree contrattuali, omogenee ed assimilabili, che svolgono una funzione di elaborazione di piattaforme, coordinamento e gestione dei contratti e delle vertenze sulla base degli indirizzi degli organismi perseguendo anche l'obiettivo della riduzione del numero dei CCNL.

CAPITOLO 2° DIRITTI E DOVERI

Art. 4

Gli iscritti alla FIT hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organi della Federazione. Ogni iscritto alla FIT esercita i seguenti diritti:

- a) usufruisce di tutte le attività e servizi della FIT ai vari livelli;
- b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletto a tutte le cariche, a condizione che abbia sei mesi d'iscrizione alla FIT e comunque due anni di anzianità d'iscrizione alla CISL, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

CAPITOLO 3° ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 5

Sono organi della Federazione nazionale:

- A) il Congresso nazionale;
- B) il Consiglio generale;
- C) il Comitato esecutivo;
- D) la Segreteria nazionale;
- E) il Collegio dei Sindaci;
- F) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Il Congresso nazionale è l'organo massimo deliberante della Federazione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali trasporti, che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso devono essere motivate; il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di sei (6) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 7

Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi regionali della FIT secondo le modalità da definire nel regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale coerentemente con il Regolamento Confederale.

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di delegate da inserire nelle liste, anche tenuto conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegati, i componenti uscenti e subentranti del Consiglio Generale.

L'ordine del giorno e il regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria nazionale e devono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di svolgimento del Congresso.

Art. 8

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria nazionale e fissa l'indirizzo generale della Federazione. Elege a scrutinio segreto i delegati al Congresso confederale. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale. Elege i componenti del Collegio Nazionale dei Proviviri e quelli del Collegio Nazionale dei sindaci.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti).

Art. 9

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Federazione fra un Congresso e l'altro ed è formato da componenti di diritto, da eletti dal Congresso Nazionale e da componenti designati. La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale stesso. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 21 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al comma

precedente.

Nel Consiglio generale dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali. La composizione del Consiglio generale è stabilita dal Regolamento di attuazione al presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione allo Statuto.

Art. 10

Il Consiglio generale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria nazionale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. In via eccezionale e in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

Art. 11

Sono compiti del Consiglio generale:

- a) definire la politica sindacale, contrattuale, organizzativa e finanziaria della FIT secondo gli indirizzi del Congresso;
- b) eleggere nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;
- c) eleggere i componenti di diritto nel Consiglio generale confederale;
- d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;
- e) esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione;
- f) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento donne, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente;
- g) nominare, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il Coordinamento giovani, il responsabile del Coordinamento stesso fra i 19 giovani componenti del Consiglio Generale (di età inferiore ai 35 anni al momento dell'elezione al consiglio stesso) (art. 27 punto f) del regolamento di attuazione allo Statuto Fit Cisl)
- h) emanare il Regolamento di attuazione allo Statuto della Federazione;
- i) definire i Dipartimenti e/o la loro riaggregazione e le correlate aree contrattuali con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 12

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La sua composizione è stabilita dal Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT. Il Comitato esecutivo:

- approva le linee guida inerenti le piattaforme contrattuali;
- approva la proposta della Segreteria Nazionale di nomina dei Dirigenti Sindacali delle aree contrattuali con le modalità previste nel Regolamento;
- decide sui conflitti fra strutture della FIT;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- è competente a designare i rappresentanti della FIT in enti ed istituzioni esterne;
- convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;
- regola i trattamenti economici e normativi dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.

Il Comitato esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione delle lavoratrici, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne di cui assicura la funzionalità.

Art. 13

Il Comitato esecutivo è convocato dalla Segreteria nazionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario generale. Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 14

La Segreteria è composta:

- a) dal Segretario generale;
- b) dall'eventuale Segretario generale aggiunto;
- c) dai Segretari.

Il Consiglio generale fissa il numero dei Segretari secondo esigenze funzionali. Il Segretario generale, l'eventuale Segretario generale aggiunto ed i Segretari sono eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Art. 15

La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del Consiglio generale e

del Comitato esecutivo.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione. La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario generale. L'eventuale Segretario generale aggiunto sostituisce il Segretario generale a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità dei Dipartimenti e degli incarichi ad essi affidati.

La Segreteria nazionale predispone per il Congresso la relazione politica ed amministrativa della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario nazionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della Federazione.

Art. 16

Il Collegio dei sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi. Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno "ex novo", scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. A mezzo del suo Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della FIT sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso. Riferisce dinanzi al Congresso sull'andamento

amministrativo nel quadriennio. I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e confederali

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Art. 17

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti il Collegio dei Proviviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti. Allorquando non sussistono candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti. Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio generale ha facoltà di eleggerlo "ex novo", anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali. Esso è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Al Collegio spetta il compito di decidere, dopo adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT, sulle vertenze elettorali oltreché sulle controversie ed i conflitti fra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione allo Statuto. Il Collegio dei Proviviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali. Per quanto concerne il Segretario generale della FIT è competente a decidere il Collegio confederale dei Proviviri secondo le procedure previste nello Statuto confederale.

I Proviviri non possono far parte di organi deliberanti ad alcun livello della CISL, né di Collegi sindacali, né di altri Collegi dei Proviviri. Contro le decisioni del Collegio dei Proviviri della FIT è ammesso ricorso presso il Collegio dei Proviviri della Confederazione.

Art. 18

Ogni iscritto alla FIT è tenuto ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT e le delibere degli organi. Il Collegio dei Proviviri emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la destituzione dalle eventuali cariche;
- d) la sospensione, da 3 a 12 mesi con destituzione da eventuali cariche;
- e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri. Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria della Federazione nazionale sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Quando le Segreterie competenti sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO 4°

ROTAZIONE E LIMITI DI ETA', INCOMPATIBILITÀ, COOPTAZIONI

Art. 19

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire le cariche di segreteria a tutti i livelli è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti regionali e territoriali nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per il Segretario Generale nazionale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui all'art. 16 e 17 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme stabilite dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Art. 20

Per affermare l'assoluta autonomia della FIT nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco o di Proboviro della FIT le incompatibilità elencate nel Regolamento di attuazione dello Statuto della Fit Cisl.

Il Comitato esecutivo, sentita la Segreteria Nazionale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere od a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 21

I Consigli generali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, nuovi componenti nel limite massimo del

5% dei componenti gli organismi stessi.

CAPITOLO 5°

LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22

Sul territorio la Fit si articola in Federazioni regionali, Presidi territoriali e strutture di posto di lavoro che costituiscono istanza congressuale

Esse esplicano, per la parte di propria competenza, le stesse funzioni della Federazione nazionale, di cui all'art. 2.

A livello territoriale il collegamento con le UST è tenuto dal segretario del Presidio Territoriale corrispondente ovvero da uno dei segretari. Se nell'ambito della medesima UST vi è la presenza di più Presidi la rappresentanza della FIT viene designata dalla Segreteria regionale.

Art. 23

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituita la Federazione regionale trasporti.

Essa ha sede nella stessa località ove ha sede l'USR della CISL.

Art. 24

Sono organi della FIT regionale:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio generale regionale;
- c) la Segreteria regionale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Il Congresso può deliberare l'istituzione di un Comitato esecutivo.

Art. 25

Gli organi di cui all'articolo precedente esercitano, al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti organi nazionali. Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nelle Assemblee congressuali territoriali con modalità da definire nel regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i consiglieri uscenti e subentranti Il Consiglio generale regionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro e in esso dovranno essere rappresentate tutte le aree contrattuali presenti e organizzate sul territorio. Si riunisce almeno due

volte l'anno. La Segreteria regionale è eletta dal Consiglio generale regionale nel proprio seno ed è costituita dal Segretario generale, dall'eventuale Segretario generale aggiunto e da Segretari.

Il Consiglio generale regionale approva il proprio Regolamento di attuazione allo Statuto della FIT, in conformità al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il regolamento di attuazione della Fit Alto Adige è redatto in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità in ogni caso, con le norme e i principi del presente statuto.

Art. 26

I Presidi Fit sono costituiti nel territorio regionale in base a specifiche delibere del Consiglio regionale competente.

Gli organi del Presidio Fit sono:

- a) l'assemblea congressuale territoriale
- b) il direttivo territoriale
- c) la segreteria di Presidio

L'assemblea congressuale territoriale è composta dai delegati eletti nei Congressi di base nei posti di lavoro con modalità definite nel regolamento per lo svolgimento dei Congressi.

La composizione del Direttivo territoriale Fit è stabilita nel Regolamento in base al numero degli associati.

Il Direttivo territoriale elegge Il Segretario di Presidio e i vice segretari come definito nel Regolamento.

CAPITOLO 6° FINANZA

Art. 27

Le entrate ordinarie della FIT sono costituite dalle quote sociali. Altre contribuzioni eventualmente versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche, finalizzate al perseguimento degli scopi propri del sindacato, costituiscono le entrate straordinarie della Federazione. Finché dura la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. Il Consiglio generale nazionale, a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto stabilisce la ripartizione delle quote

sociali, depurate del costo tessera confederale, con criteri volti a garantire lo svolgimento delle attività degli organi. La parte della quota sociale deliberata annualmente dal Consiglio generale per le esigenze degli organi dovrà essere individuata in percentuale sull'intera contribuzione per ogni livello di organizzazione.

Art. 28

In ogni bilancio preventivo è previsto un fondo di solidarietà costituito attraverso il prelievo di un'aliquota delle quote sociali per garantire il sostegno ed assicurare la funzionalità di tutte le strutture FIT. Il Consiglio generale formula i criteri di utilizzazione del fondo e delle altre risorse, costituite per fini solidaristici, allo scopo di assicurarne un'equa ripartizione.

Art. 29

L'andamento amministrativo della Federazione dovrà essere regolamentato dal Comitato esecutivo, ove esistente, in conformità alle direttive confederali. L'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione costituisce un settore specifico di attività da attribuire alla responsabilità di un componente la Segreteria nazionale della FIT.

Art. 30

Le quote dei contributi di spettanza della Federazione nazionale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa costituiscono patrimonio della Federazione stessa.

Art. 31

La Federazione nazionale risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione. Per le obbligazioni assunte direttamente verso chiunque dalle altre strutture della Federazione sono responsabili le strutture stesse o le persone fisiche che le rappresentano e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dalla loro responsabilità.

Art. 32

Controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione nei confronti di Federazioni regionali e Presidi Territoriali, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità. La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO 7° GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 33

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato esecutivo nazionale della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 34

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 33 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 35

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato un reggente, che può essere estraneo all'organismo stesso. La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Segreteria nazionale della Federazione.

CAPITOLO 8° SCIOGLIMENTO DELLA FIT E MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 36

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale della FIT:

- a) dal Congresso nazionale su richiesta scritta del 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio generale nazionale FIT a maggioranza di due terzi;
- c) dalle Federazioni regionali trasporti su deliberazioni dei propri organi direttivi prese a maggioranza di due terzi dei loro componenti.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria nazionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio generale. A tale scopo la Segreteria nazionale convocherà il Consiglio generale entro i 60 giorni precedenti il Congresso. Le decisioni del Consiglio generale sono impegnative se assunte a maggioranza di due terzi dei presenti al Consiglio generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso esponendo anche il parere di minoranza. Il Congresso nazionale FIT si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 37

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso nazionale a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso nazionale della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto confederale. Le norme del presente Statuto che eventualmente fossero in contrasto con quelle contenute nello Statuto della CISL sono nulle ed entrano automaticamente in vigore le norme dello Statuto CISL.

Il Presente Statuto è stato modificato dal 11° Congresso della Fit Cisl e successivamente adeguato secondo le modifiche allo Statuto Cisl approvate dal 18° Congresso Cisl secondo quanto determinato dall'articolo 55 dello Statuto Cisl stesso.



Segreteria Nazionale

Via Antonio Musa, 4 - 00161 Roma
Tel. 04 442861 - e-mail: federazione_fit@cisl.it